



Prot. n. del

Fil Srl
segreteria@pec.filprato.it

p.c. Al **Segretario Generale**
della Provincia di Prato

Oggetto: vostra richiesta “Nuovi indirizzi operativi” in merito al cd “blocco degli stipendi statali e società strumentali, ex art. 4 c. 11 DL 95/2015”.

La normativa attualmente vigente in materia di "personale", già richiamata nella nostra precedente nota avente ad oggetto "Adempimenti società partecipate dalla Provincia di Prato: richiesta di attestazione" ns prot. n. 224 del 12/1/2016 è la seguente:

- ▲ ***l'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112*** convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, impone la garanzia, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, dell'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
- ▲ ***Il D.l. 112/2008 , art.18, c.2-bis***, come modificato dal DL 66/2014 all'art. 4, c. 12 bis, dispone che ***“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. (...)”***.

Si sottolinea inoltre che la **Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana – con Parere n. 1/2015** ha sottolineato che l'art. 4, c. 12 bis, DL 66/2014, “ (...) nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo. **Segnatamente, la disposizione indica la necessità da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni.** A ciò si aggiunga che, a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione il 'settore di operatività' delle



varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (...)"

Fatte queste opportune premesse occorre precisare che la Provincia è ancora coinvolta in un complesso processo di riforma ed in particolare la L.R. n. 70/2015 "Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011" all'art. 18 "Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro" stabilisce che per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro, nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal DL n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, L n. 183/2014" le province e le città metropolitane prorogano:

- a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l'impiego fino al 31/12/2016;
- b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione, ed in ogni caso non oltre il 31/12/2016.

Ne consegue che, pur nella consapevolezza dell'opportunità di un aggiornamento degli indirizzi da voi richiesti, che comunque dovrebbero rimarcare il principio della riduzione del costo del personale, occorre tenere nella dovuta considerazione il particolare momento di transizione che riguarda il settore di operatività della vostra società, che per l'appunto è materia non più di nostra competenza.

Si ritiene pertanto necessario, nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, condividere questo percorso con la Regione stessa.

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa e Servizi

Dott.ssa Rossella Bonciolini